

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Variazione nella composizione della Commissione	355
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016). C. 3444 Governo, approvato dal Senato.	
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 e relativa nota di variazioni. C. 3445 Governo, approvato dal Senato e C. 3445-bis Governo, approvato dal Senato.	
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 (limitatamente alle parti di competenza) (Parere alla V Commissione) (<i>Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazioni favorevoli con condizione</i>)	355
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti posti in votazione</i>)	361
ALLEGATO 2 (<i>Relazione approvata dalla Commissione</i>)	363
ALLEGATO 3 (<i>Relazione approvata dalla Commissione</i>)	366

SEDE CONSULTIVA:

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul trasferimento e la messa in comune dei contributi al Fondo di risoluzione unico, con Allegati, fatto a Bruxelles il 21 maggio 2014, con processo verbale di rettifica, fatto a Bruxelles il 22 aprile 2015. C. 3449 Governo, approvato dal Senato (Parere alla III Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	357
--	-----

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 26 novembre 2015. — Presidenza del presidente Michele BORDO. — Interviene il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con delega agli Affari europei, Sandro Gozi.

La seduta comincia alle 8.15.

Variazione nella composizione della Commissione.

Michele BORDO, *presidente*, comunica che entra a far parte della Commissione il deputato Nicola Fratoianni.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016). C. 3444 Governo, approvato dal Senato.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 e relativa nota di variazioni. C. 3445 Governo, approvato dal Senato e C. 3445-bis Governo, approvato dal Senato.

Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 (limitatamente alle parti di competenza). (Parere alla V Commissione).

(Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazioni favorevoli con condizione).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto, rinviato nella seduta del 25 novembre 2015.

Michele BORDO, *presidente*, ricorda che sul disegno di legge di stabilità sono state presentate quattro proposte emendative, pubblicate in allegato al resoconto della seduta di ieri e che saranno oggi poste in votazione (*vedi allegato 1*). Ricorda altresì che tali emendamenti, ove approvati, saranno inclusi nella relazione della Commissione; ove respinti, è invece necessario che gli stessi vengano ripresentati alla Commissione bilancio, anche al solo fine di consentire a quest'ultima di respingerli ai fini della rappresentazione in Assemblea.

Intervenendo in sostituzione dell'onorevole Camani, raccomanda quindi l'approvazione degli emendamenti 1.1, 1.2 e 1.3 della relatrice, formulando un invito al ritiro dell'emendamento 1.4 Occhiuto.

Sandro GOZI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con delega agli Affari europei*, esprime pareri conformi a quelli formulati dal presidente, fatta eccezione per l'emendamento 1.3 della relatrice del quale chiede una riformulazione al fine di semplificarne il dettato e di ridurne l'effetto nel tempo, limitandone l'applicazione retroattiva che potrebbe determinare contenzioso.

Michele BORDO, *presidente*, intervenendo in sostituzione della relatrice, accoglie la riformulazione proposta dal Governo dell'emendamento 1.3.

La Commissione approva quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti 1.1, 1.2 e 1.3 (*Nuova formulazione*) della relatrice e respinge l'emendamento 1.4 Occhiuto.

Michele BORDO, *presidente*, formula, in sostituzione della relatrice una proposta di relazione favorevole con condizione sul disegno di legge di stabilità (*vedi allegato 2*), che illustra.

Sergio BATTELLI (M5S) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sul provvedimento.

Florian KRONBICHLER (SI-SEL) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sul provvedimento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di relazione favorevole con condizione.

Vanessa CAMANI (PD), *relatrice*, formula una proposta di relazione favorevole (*vedi allegato 3*) sul disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 e relativa nota di variazioni, nonché sulla Tabella n. 2, recante Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 (limitatamente alle parti di competenza).

Cosimo PETRAROLI (M5S) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sul provvedimento.

Florian KRONBICHLER (SI-SEL) preannuncia il voto contrario del suo gruppo sul provvedimento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di relazione favorevole formulata dalla relatrice.

La Commissione delibera quindi, ai sensi dell'articolo 120, comma 3, di nominare l'onorevole Camani quale relatrice presso la V Commissione.

La seduta termina alle 8.30.

SEDE CONSULTIVA

Giovedì 26 novembre 2015 — Presidenza del presidente Michele BORDO.

La seduta comincia alle 14.35.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sul trasferimento e la messa in comune dei contributi al Fondo di risoluzione unico, con Allegati, fatto a Bruxelles il 21 maggio 2014, con processo verbale di rettifica, fatto a Bruxelles il 22 aprile 2015.

C. 3449 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).

(Esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione avvia l'esame del provvedimento in titolo.

Dalila NESCI (M5S) interviene in apertura di seduta per chiedere chiarimenti in ordine alle motivazioni che hanno condotto alla convocazione della Commissione e circa i tempi di esame del provvedimento. Sottolinea che il M5S non intende procedere nella giornata odierna all'espressione del parere, che merita adeguato esame istruttorio, e invita la presidenza a garantire un andamento dei lavori dignitoso e rispettoso dei diritti delle opposizioni.

Michele BORDO, *presidente e relatore*, richiama quanto chiarito dalla Presidente della Camera nella seduta dell'Assemblea appena conclusa, ovvero che, a motivo della necessità di approvare il provvedimento entro il prossimo 1 gennaio, la Conferenza dei Presidenti di gruppo riunitasi ieri sera ha stabilito di avviarne nella giornata di oggi l'esame in Aula. Il M5S ha chiesto un tempo più ampio per la discussione presso la Commissione Affari esteri, competente per il merito, che è stato concesso sino alle ore 17 di oggi. Quanto alla XIV Commissione, che è ora riunita in sede consultiva, non può che attenersi alle indicazioni della Presidenza della Camera, pur nella consapevolezza che tempi così ristretti non consentono adeguato approfondimento. Aveva in effetti qualche perplessità, in considerazione dello scarso tempo a disposizione, circa l'opportunità di esprimere il prescritto parere, ma anche a seguito della sollecitazione pervenuta proprio da parte del M5S, ha convocato la Commissione sul punto.

Illustra quindi i contenuti del provvedimento, ricordando che nell'Ecofin del 18 dicembre 2013 è stato presentato il cosiddetto Meccanismo unico di risoluzione (*Single Resolution Mechanism – SRM*), organo-chiave dell'Unione bancaria europea, al quale si affianca un Trattato intergovernativo, quello al nostro esame oggi, che stabilisce l'obbligo degli Stati membri di trasferire le contribuzioni delle banche aventi sede nel proprio territorio al fondo di risoluzione unico (SRF).

Insieme al Codice unico europeo e al Meccanismo di vigilanza unico, il Meccanismo di risoluzione unico rappresenta uno dei tre pilastri dell'Unione bancaria europea, il cui fine è garantire che il settore bancario nella zona euro e nell'Unione europea sia sicuro e affidabile, e che le banche insolubili siano soggette a risoluzione senza ricorrere al denaro dei contribuenti e riducendo al massimo l'impatto sull'economia reale.

Le norme relative al Meccanismo di risoluzione unico (SRM), quando entreranno in vigore, si applicheranno alle banche degli Stati membri della zona euro e a quelle dei Paesi dell'UE che scelgono di aderire all'Unione bancaria.

Il Meccanismo è disciplinato dal Regolamento (UE) n. 806/2014, che fissa norme ed una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento, e consta di un'autorità di risoluzione a livello dell'UE – il Comitato di risoluzione unico – e di un Fondo di risoluzione comune, finanziato dal settore bancario.

Il Fondo verrà costituito nell'arco di 8 anni, e dovrebbe raggiungere almeno l'1 per cento dell'importo dei depositi protetti di tutti gli enti creditizi autorizzati in tutti gli Stati che fanno parte dell'Unione bancaria, per un totale stimato di circa 55 miliardi di euro. Il contributo dovuto da ciascuna banca sarà calcolato in percentuale dell'ammontare delle sue passività (con l'esclusione dei fondi propri e dei depositi protetti) rispetto alle passività aggregate (esclusi i fondi propri e i depositi protetti) di tutti gli enti creditizi au-

torizzati negli Stati membri partecipanti, e adattato in proporzione ai rischi assunti di ciascun ente.

I contributi delle banche raccolti a livello nazionale saranno trasferiti al Fondo di risoluzione unico, al quale sarà possibile accedere solo in caso di applicazione corretta e totale delle norme di bail-in e dei principi stabiliti nella direttiva sul risanamento e la risoluzione delle banche e nel regolamento sul meccanismo di risoluzione unico. Tale condizione è volta a garantire il rispetto di uno dei principi portanti dell'Unione bancaria, ossia che il costo dei dissesti bancari gravi sul settore finanziario e non sui contribuenti.

Il Fondo sarà inizialmente costituito da «comparti nazionali», che verranno fusi in modo graduale durante una fase transitoria della durata di otto anni. La messa in comune dell'utilizzo dei fondi versati inizierà con il 40 per cento nel primo anno e un ulteriore 20 per cento nel secondo, per poi aumentare di un importo costante per i successivi sei anni finché i comparti nazionali non cesseranno di esistere.

Nel caso di crisi le risorse utilizzate sarebbero in primis quelle dei comparti corrispondenti agli Stati in cui hanno sede le banche coinvolte dalla procedura di risoluzione mentre le risorse degli altri comparti verranno coinvolte con un meccanismo di mutualità gradualmente crescente.

L'accordo in esame definisce, per la succitata fase transitoria, le modalità per il trasferimento e la messa in comune dei fondi.

La decisione di ricorrere allo strumento di un autonomo accordo internazionale, è stata assunta dal Consiglio allo scopo di venire incontro alle preoccupazioni di natura giuridica e costituzionale sollevate da alcuni Stati membri – in primis, la Germania – secondo i quali i Trattati vigenti non offrivano una base legale sufficiente per imporre alle banche un obbligo di contribuzione diretta al Fondo.

L'accordo è stato firmato da 26 Stati membri (tutti i Paesi membri dell'UE a parte Regno Unito e Svezia) il 21 maggio

2014. In una dichiarazione separata, i firmatari hanno espresso l'intenzione di completare il processo di ratifica in tempo perché l'SRM diventi operativo entro il 1° gennaio 2016. Successivamente, la Commissione europea ha fissato nel 26 novembre l'ultimo giorno utile per rispettare la succitata scadenza. Da qui l'urgenza dell'approvazione del disegno di legge.

Gli Stati non appartenenti alla zona euro che hanno firmato l'accordo usufruiranno dei diritti e dovranno osservare gli obblighi che ne discendono solo una volta aderito al Meccanismo di vigilanza unico e al Meccanismo di risoluzione unico.

Il disegno di legge di ratifica – approvato dal Senato – si compone di 4 articoli che dispongono l'autorizzazione alla ratifica, l'ordine di esecuzione, la clausola di invarianza finanziaria e l'entrata in vigore. Trattandosi di contributi delle banche non sono previsti oneri diretti per le finanze pubbliche.

Formula quindi una proposta di parere favorevole.

Dino ALBERTI (M5S) illustra le motivazioni alla base del voto contrario che il M5S intende esprimere sul provvedimento in esame, trasmesso dal Senato solo alle ore 19 di ieri e che – con decisione a suo avviso poco democratica – è stato oggi posto all'ordine del giorno dei lavori dell'Assemblea.

Rileva quindi, nel merito, che il Fondo di risoluzione unico del quale si prevede l'istituzione rappresenta uno dei tre pilastri dell'Unione bancaria europea, Unione a cui il suo gruppo è nettamente contrario. Analoga posizione contraria hanno assunto altri Stati membri dell'UE, quale l'Inghilterra, che infatti non fa parte dell'Unione bancaria, né dell'Unione monetaria, sebbene detenga quote di capitale della BCE.

Si dice – come ha rilevato anche il relatore – che uno dei motivi dell'istituzione del Fondo sia di ottenere che le banche insolubili siano soggette a risoluzione senza ricorrere al denaro dei contribuenti; rileva tuttavia che per tale finalità non serve affatto una unione bancaria

e monetaria. In Italia opera già infatti e con eccellenti risultati – come dimostrato dal recente salvataggio della banca Tercas – il Fondo interbancario per la tutela dei depositi, che interviene nei casi di crisi.

Il Fondo di risoluzione unico prevede invece, quale requisito per l'accesso, la corretta e totale applicazione delle norme sul *bail-in*, ovvero di quel meccanismo che consente l'azzeramento dei fondi dei piccoli risparmiatori in caso di crisi dell'istituto di credito e che l'Italia – con il parere contrario del M5S – ha voluto ratificare.

Sottolinea inoltre che il Fondo, sebbene istituito tra banche, ovvero tra soggetti privati, è oggetto di un accordo tra Stati, dovendo le risorse messe a disposizione dalle banche medesime confluire in un Fondo unico europeo. Si tratta di un passaggio poco limpido, poiché in tal modo si obbligano di fatto gli istituti di credito – in realtà quelli più grandi, quattro dei quali appena salvati dal decreto-legge 183 del 2015 – a sottostare al nuovo sistema.

Il provvedimento stabilisce poi che nei primi otto anni, periodo transitorio, le banche potranno usare unicamente, in casi di crisi, le proprie risorse; si chiede allora se non basterebbe il ricorso al Fondo interbancario.

Il M5S ha elaborato alcune proposte alternative per il salvataggio degli istituti di credito in crisi: innanzitutto la separazione tra banche commerciali e banche finanziarie. Si tratta di un tema molto discusso, quindi insabbiato. Ricorda che attualmente, sulla base degli Accordi di Basilea, a qualsiasi operazione di prestito deve corrispondere una quota di capitale di riserva pari all'8 per cento della somma prestata. È questo scarto che ha determinato la bolla finanziaria che ha condotto alla crisi finanziaria. Nel sistema della separazione, invece, le banche commerciali prestano solo quello che raccolgono. Il secondo intervento proposto dal suo gruppo è il ritorno ad una banca centrale italiana in mano pubblica, che svolga serie funzioni di vigilanza.

Rocco BUTTIGLIONE (AP) concorda interamente con le proteste avanzate dai

colleghi del M5S in ordine alle modalità di esame del provvedimento, che avrebbe meritato un lavoro istruttorio approfondito, sebbene – ricorda ai colleghi – i trattati internazionali non siano emendabili in sede di ratifica. Si dimostra in questa occasione la sistematica carenza del Parlamento italiano nella valutazione degli atti dell'Unione europea, il cui impatto sulla politica nazionale viene ampiamente sottovalutato. Invita il Presidente della Commissione a farsi carico della questione, che ha già in diverse occasioni sollevato, senza tuttavia trovare il necessario ascolto da parte dei Capigruppo e della Presidenza della Camera.

Quanto al contenuto deve invece dissentire da quanto esposto dal deputato Alberti. Si tratta infatti a suo avviso di un provvedimento giustissimo, che trae origine dalle molte crisi bancarie già avvenute e che mette in piedi un sistema che non obbligherà più gli Stati, ovvero i contribuenti, a pagare, ma i banchieri, gli azionisti e più in generale i creditori delle banche, che sono anche i correntisti, sui quali ricade l'onere di avere particolare cautela nella scelta dell'istituto di credito cui affidare i propri risparmi.

Si tratta quindi di un provvedimento molto utile, che ha quale limite l'inadeguatezza dei finanziamenti.

Preannuncia quindi il voto favorevole del suo gruppo.

Antonino MOSCATT (PD) osserva come il rilievo del provvedimento avrebbe certamente meritato qualche ora di dibattito in più, ma si deve nel contempo essere consapevoli dell'urgenza della sua approvazione.

Ricorda quindi al collega Alberti – che ha svolto una controrelazione – che la XIV Commissione è chiamata a valutare prevalentemente i profili di compatibilità del provvedimento con il diritto dell'Unione europea.

Dalila NESCI (M5S) rileva che il deputato Alberti non ha svolto una controrelazione ma ha inteso lasciare agli atti le motivazioni del dissenso del M5S sul di-

segno di legge in esame. Ribadisce che il suo gruppo contrasterà in ogni sede il provvedimento.

Michele BORDO, *presidente e relatore*, conferma di non aver riscontrato alcun profilo di contrasto delle disposizioni in esame con la normativa dell'Unione euro-

pea, e per tali motivi ha formulato una proposta di parere favorevole.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata.

La seduta termina alle 15.

ALLEGATO 1

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016) (C. 3444 Governo, approvato dal Senato).

EMENDAMENTI POSTI IN VOTAZIONE

ART. 1.

Al comma 470, capoverso comma 9-bis, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Nel caso in cui le risorse del fondo di cui all'articolo 41-bis, comma 1, allocate ai sensi del primo periodo del presente comma, non siano sufficienti a coprire gli oneri finanziari derivanti dalle predette sentenze, il fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183 è autorizzato ad anticipare, nei limiti delle proprie disponibilità, i conseguenti oneri finanziari. Ai fini del reintegro del fondo di rotazione, si applica la procedura di cui al secondo periodo del presente comma. Resta fermo che la dotazione del fondo di cui all'articolo 41-bis, comma 1, come determinata dalla legge 29 luglio 2015, n. 115, non può essere utilizzata a copertura degli oneri finanziari derivanti dalle predette sentenze.

1. **1.** Camani, Berlinghieri, Manfredi, Giulietti, Albini, Scuvera, Iacono, Sberna, Bergonzi, Bonomo.

(Approvato)

Al comma 471, sostituire il capoverso comma 2-bis con il seguente:

2-bis. Fermo restando quanto previsto al comma 2 e fatte salve le ipotesi ivi disciplinate, nel caso di violazione della normativa europea accertata con sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea di condanna al pagamento di sanzioni a carico della Repubblica italiana, ove per

provvedere ai dovuti adempimenti si renda necessario procedere all'adozione di una molteplicità di atti anche collegati tra loro, il Presidente del Consiglio dei ministri o il Ministro per gli affari europei, su proposta del Ministro competente per materia, sentiti gli enti inadempienti, assegna a questi ultimi termini congrui per l'adozione di ciascuno dei provvedimenti e atti necessari. Decorso inutilmente anche uno solo di tali termini, il Consiglio dei ministri, sentiti gli enti interessati, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per gli affari europei e del Ministro competente per materia, adotta i provvedimenti necessari, anche normativi, ovvero nomina un apposito commissario. Alla riunione del Consiglio dei ministri è invitato il Presidente della Giunta regionale della regione interessata al provvedimento.

1. **2.** Camani, Berlinghieri, Manfredi, Giulietti, Albini, Scuvera, Iacono, Sberna, Bergonzi, Bonomo.

(Approvato)

Dopo il comma 471, inserire i seguenti:

471-bis. Il comma 2 dell'articolo 48 della legge 24 dicembre 2012 n. 234 è sostituito dal seguente : 2. A seguito della notifica di una decisione di recupero di cui al comma 1, entro due mesi dalla data di notifica ovvero nel diverso termine stabilito nella decisione medesima, il Ministro competente, con proprio decreto, ovvero, nel caso di più amministrazioni competenti, il Commissario straordinario del Go-

verno, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, individua, ove necessario, i soggetti tenuti alla restituzione dell'aiuto, accerta gli importi dovuti e determina le modalità e i termini del pagamento. Il decreto del Ministro competente ovvero il provvedimento del Commissario straordinario costituiscono titoli esecutivi nei confronti degli obbligati. In caso di aiuti concessi nel quadro di un regime, il procedimento per l'accertamento dei beneficiari e degli importi dovuti è disciplinato con decreto di natura non regolamentare del Ministro ovvero, in caso di più amministrazioni competenti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi entro trenta giorni dalla data di notifica della decisione di recupero.

471-ter. L'articolo 48 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, come modificato dal comma 471-bis, si applica anche alle decisioni di recupero già notificate alla data di entrata in vigore della presente legge.

1. 3. Camani, Berlinghieri, Manfredi, Giulietti, Albini, Scuvera, Iacono, Sberna, Bergonzi, Bonomo.

Dopo il comma 471, inserire i seguenti:

471-bis. Il comma 2 dell'articolo 48 della legge 24 dicembre 2012 n. 234 è sostituito dal seguente:

2. A seguito della notifica di una decisione di recupero di cui al comma 1, entro due mesi dalla data di notifica

ovvero nel diverso termine stabilito nella decisione medesima, il Ministro competente, con proprio decreto, individua, ove necessario, i soggetti tenuti alla restituzione dell'aiuto, accerta gli importi dovuti e determina le modalità e i termini del pagamento. Nel caso di più amministrazioni competenti nonché in caso di aiuti concessi nel quadro di un regime da più amministrazioni competenti, il Presidente del Consiglio dei Ministri nomina il Commissario straordinario del Governo che con proprio provvedimento individua i soggetti tenuti alla restituzione dell'aiuto, accerta gli importi dovuti e determina le modalità e i termini del pagamento. Il decreto del Ministro competente, il provvedimento del Commissario straordinario e il provvedimento di cui al comma 3, costituiscono titoli esecutivi nei confronti degli obbligati.

471-ter. L'articolo 48 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, come modificato dal comma 471-bis, si applica anche alle decisioni di recupero notificate nel corso del 2015.

1. 3. *(Nuova formulazione)* Camani, Berlinghieri, Manfredi, Giulietti, Albini, Scuvera, Iacono, Sberna, Bergonzi, Bonomo.

(Approvato)

Sopprimere il comma 473.

1. 4. Occhiuto.

(Respinto)

ALLEGATO 2

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016) (C. 3444 Governo, approvato dal Senato).**RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge C. 3444 Governo, approvato dal Senato, recante « »Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato » (Legge di stabilità 2016);

premesso che:

il disegno di legge C. 3444, recante « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2016) », e il disegno di legge C. 3445, recante « Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e bilancio pluriennale per il triennio 2016-2018, presentati dal Governo al Senato della Repubblica per l'esame in prima lettura, sono stati parzialmente modificati;

il disegno di legge di stabilità 2016, comprensivo degli emendamenti approvati in prima lettura dal Senato della Repubblica, comporta un incremento del saldo netto da finanziare di circa 20,3 miliardi di euro nel 2016, di circa 24,8 miliardi di euro nel 2017 e di 24,2 miliardi nel 2018;

il disegno di legge di stabilità per il 2016 assicura il conseguimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza (DEF) 2015 e nella Relazione al Parlamento 2015, con un livello dell'indebitamento netto pari al 2,2 per cento per il 2016;

qualora siano riconosciuti in sede europea i margini di flessibilità connessi

all'emergenza immigrazione (cosiddetta clausola migranti), pari a 3,2 miliardi di euro, così come la possibilità di avvalersi di margini di flessibilità con riferimento alle esigenze di sicurezza legate ai fenomeni terroristici, l'entità della manovra potrà ulteriormente aumentare e i saldi di bilancio e di finanza pubblica potranno essere conseguentemente rideterminati;

sottolineato che:

coerentemente con l'intenzione del Governo di impostare, mantenendo l'equilibrio dei conti pubblici, una politica fiscale maggiormente favorevole alla crescita così da consolidare, anche nel lungo periodo, i segnali di ripresa, il disegno di legge di stabilità per il 2016 prefigura una manovra espansiva, attraverso politiche economiche e strutturali volte a incentivare le imprese e a sostenere le famiglie per stimolare la domanda di beni e servizi, e politiche fiscali più favorevoli alla crescita e all'occupazione, in particolare attraverso la riduzione del carico fiscale e la decontribuzione del lavoro;

rilevato che, per i profili di propria competenza:

è ampiamente apprezzabile il pieno utilizzo dei margini di flessibilità consentiti in sede europea, con riferimento agli investimenti, alle riforme strutturali e anche, potenzialmente, agli eventi connessi con l'attuale crisi migratoria, ad ulteriore conferma dell'impegno assunto dall'Italia con riguardo a tali temi, nell'ambito del semestre italiano di presidenza del Consiglio UE;

con riguardo alle clausole sopradette, la Commissione europea ha disposto, nei riguardi dell'Italia, la prosecuzione del monitoraggio del rispetto degli obblighi previsti dal Patto di Stabilità e Crescita, per valutare se verranno compiuti progressi nell'attuazione delle riforme strutturali e se, pur risultando rispettate le condizioni per l'attivazione della clausola sugli investimenti, la deviazione dal percorso di aggiustamento dalla stessa determinato sarà effettivamente usata per aumentare gli investimenti;

più in generale, in sede di valutazione dei documenti programmatici di bilancio DPB 2015 dell'Italia, nell'ambito del monitoraggio e della valutazione delle politiche di bilancio previsto dal Regolamento UE n.473/2013, la Commissione europea (16 novembre 2015) e l'Eurogruppo (23 novembre 2015) hanno condiviso sostanzialmente i dati e le previsioni contenute nel DPB 2015 – ritenendo altresì che l'Italia abbia compiuto progressi sulle raccomandazioni in tema di governance di bilancio – e non hanno richiesto revisioni e modifiche del Documento; tuttavia, in sede europea si rileva che è presente un rischio di deviazione significativa rispetto all'Obiettivo di medio termine, tanto in termini di aggiustamento strutturale quanto di riduzione del debito, tale da giustificare un monitoraggio in vista della valutazione del prossimo Programma di stabilità;

gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3 presentati dalla relatrice, ed approvati dalla Commissione – sono volti a rafforzare l'efficacia del sistema di gestione del contenzioso e a garantire un celere ed efficace adeguamento dell'ordinamento nazionale a quello dell'Unione europea, a conferma dell'impegno congiunto del Parlamento e del Governo al miglioramento dei rapporti tra Italia e Unione europea, non solo con gli strumenti della legge di delegazione europea e della legge europea, ma anche attraverso la legge di stabilità, che contiene numerose misure di gestione del contenzioso con l'Unione europea;

in particolare, gli emendamenti mirano a rendere più incisivo il procedimento di rivalsa a carico delle amministrazioni responsabili delle violazioni che hanno determinato sentenze di condanna della Corte di giustizia dell'Unione europea, nonché agevolano l'esecuzione delle sentenze di condanna che comportano oneri finanziari, al fine di evitare un loro aggravamento con procedure troppo complesse;

alcune disposizioni – come riferito dal rappresentante del Governo nella seduta del 24 novembre – sono volte a definire procedure EU-Pilot e pertanto svolgono una funzione preventiva del contenzioso, impedendo che la fase di precontenzioso avviata nei confronti dell'Italia sfoci in procedure di infrazione; si tratta in particolare delle disposizioni in materia di imposte sugli immobili detenuti all'estero (articolo 1, comma 14) e in materia di aliquota IVA applicabile alle cooperative sociali (commi 545 e 547) sulle quali è stato raggiunto un consenso con la Commissione europea;

l'articolo 1, comma 470 modifica la disciplina del diritto di rivalsa dello Stato nei confronti di regioni o di altri enti pubblici responsabili di violazioni del diritto dell'Unione europea (articolo 43, comma 9-bis della legge n. 234 del 2012); in particolare, la nuova formulazione del comma 9-bis prevede che – ai fini della rivalsa da parte dello Stato – sia possibile attivare una compensazione con i trasferimenti da effettuarsi verso le Amministrazioni responsabili;

al fine di evitare dubbi interpretativi in sede di applicazione, potrebbe essere opportuno procedere ad un coordinamento tra il nuovo comma 9-bis e il vigente comma 3 dell'articolo 43 della legge n. 234 del 2012, in cui si prevede che la rivalsa dello Stato opera sulle risorse del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA), del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e degli altri fondi aventi finalità strutturali;

nel corso dell'esame presso il Senato è stato opportunamente introdotto il

comma 474 che equipara i liberi professionisti alle PMI nell'accesso ai Piani PON e POR, al fine di consentire l'adeguamento alla disciplina europea in materia di Fondi strutturali e con l'obiettivo di rafforzare l'accesso agli strumenti di finanziamento per la competitività e le PMI;

il Senato, inoltre, con l'introduzione del comma 473, ha soppresso, all'articolo 36 della legge n. 234 del 2012, il riferimento alle disposizioni di cui all'articolo 17, comma 3 della legge n. 400 del 1988, stabilendo che agli atti di esecuzione dell'Unione europea, così come alle norme che modificano modalità esecutive e caratteristiche di ordine tecnico, sia data attuazione mediante decreto ministeriale;

tale previsione appare condivisibile quanto alle finalità di accelerazione e semplificazione delle procedure di adeguamento dell'ordinamento interno a quello dell'Unione europea, anche in chiave di prevenzione del contenzioso con l'Unione europea;

tuttavia, appare necessario garantire un adeguato contemperamento tra le

istanze di semplificazione e la coerenza del sistema delle fonti giuridiche; si evidenzia quindi che l'articolo 36 della legge n. 234 del 2012, come modificato, non esclude che ai decreti ministeriali aventi contenuto normativo continui ad applicarsi la disciplina generale sugli atti normativi del Governo e dei singoli ministri (articolo 17 della legge n. 400 del 1998), come previsto dalla legge n. 127 del 1997 (articolo 17, comma 25) e in più occasioni confermato dalla pronunce del Consiglio di Stato,

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE

con la seguente condizione:

provveda la Commissione di merito ad un migliore coordinamento tra le disposizioni contenute ai commi 3 e 9-bis dell'articolo 43 della legge n. 234 del 2012 in materia di diritto di rivalsa dello Stato verso le Amministrazioni responsabili di violazioni del diritto dell'Unione europea.

ALLEGATO 3

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 (C. 3445 Governo, approvato dal Senato) e relativa nota di variazioni (C. 3445-bis Governo, approvato dal Senato).**Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 (limitatamente alle parti di competenza).****RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminati il disegno di legge di bilancio per il 2016 (C. 3445 Governo, approvato dal Senato) e la relativa Nota di variazioni (C. 3445-bis), approvati dal Senato il 20 novembre 2015, nonché la Tabella n. 2 recante Stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'anno finanziario 2016 e per il triennio 2016-2018 (limitatamente alle parti di competenza);

rilevato che il disegno di legge di bilancio per il 2016 è coerente con lo scenario macroeconomico illustrato nella Nota di aggiornamento del DEF 2015 presentata a settembre 2015, al fine di perseguire, mediante la legge di stabilità, i volumi di entrata e di spesa programmata;

ricordato che il 16 novembre 2015 la Commissione europea, nell'ambito del monitoraggio e della valutazione delle politiche di bilancio previsto dal Regolamento UE n.473/2013, ha completato il processo di valutazione dei documenti programmatici di bilancio (DPB), che gli Stati membri della zona euro hanno l'obbligo di presentare entro il 15 ottobre;

preso atto che la Commissione europea e l'Eurogruppo hanno condiviso sostanzialmente i dati e le previsioni contenute nel DPB 2015 – ritenendo altresì che l'Italia abbia compiuto progressi sulle raccomandazioni in tema di *governance* di bilancio –

e non hanno richiesto revisioni e modifiche del Documento; tuttavia, in sede europea si rileva che è presente un rischio di deviazione significativa rispetto all'Obiettivo di medio termine, tanto in termini di aggiustamento strutturale quanto di riduzione del debito, tale da giustificare un monitoraggio in vista della valutazione del prossimo Programma di stabilità;

osservato che il saldo netto da finanziare per il 2016, pari a -11,4 miliardi di euro, è in miglioramento rispetto alla previsione del bilancio 2015 e che un ulteriore miglioramento è previsto per il biennio 2017-2018; ricordato altresì che l'avanzo primario presenta valori positivi e crescenti nel triennio, che un andamento positivo è previsto per il 2017-2018 per le entrate tributarie e che si registra una riduzione delle spese finali rispetto all'assestato 2015;

ricordato infine che per gli stanziamenti previsti per le politiche in ambito UE per l'anno finanziario 2016, esposti nello Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (Tabella 2) è previsto un aumento di 800 milioni di euro rispetto alle previsioni assestate 2015, con uno stanziamento pari a 23.753,9 milioni di euro, destinato ad aumentare ulteriormente per i successivi anni finanziari del triennio considerato,

delibera di

RIFERIRE FAVOREVOLMENTE.